

TAR Lazio, Sez. II, 11.8.2014, n. 8919

Materia: Perdita grado

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2012, proposto da:
Gennaro Lembo, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Iadanza e Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Manni, in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 63;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Interregionale per l'Italia Centrale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della nota del Comandante interregionale per l'Italia Centrale della Guardia di Finanza, di cui al prot.n. 03012222/12, notificata il 27/6/2012, con la quale è stata irrogata al ricorrente, matr. 911254Z, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione;

del rapporto finale di conclusione dell'istruttoria del 26.3.2012;

della determinazione n. 184362/12 del 13.4.2012, con la quale il ricorrente è stato deferito ad una Commissione di disciplina.

del verdetto di «non meritevolezza» a conservare il grado formulato il 30.5.2012;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Interregionale per l'Italia Centrale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in trattazione l'appuntato della G.d.F. Gennaro Lembo ha impugnato:

- la nota del Comandante interregionale per l'Italia Centrale della Guardia di Finanza, di cui al prot.n. 03012222/12, notificata il 27/6/2012, con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione;
- il rapporto finale di conclusione dell'istruttoria del 26.3.2012;
- la determinazione n. 184362/12 del 13.4.2012 con la quale il ricorrente è stato deferito ad una Commissione di disciplina.
- il verdetto di «non meritevolezza» a conservare il grado formulato il 30.5.2012.

Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1 - *Eccesso di potere per illogicità manifesta, per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria e violazione dell'art. 867 del codice ordinamento militare di cui al d.lgs. 15.3.2010 n. 66.*

In particolare ha rilevato che:

- l'adozione di un provvedimento sanzionatorio di detta gravità è da ricondursi ad una valutazione di carattere discrezionale, che, in ragione degli effetti, deve fondarsi su pregnanti valutazioni ampiamente motivate e, soprattutto, su fondati presupposti di carattere logico;
- dalla lettura del preambolo emerge come abbia assunto carattere rilevante il richiamo ad asseriti «mediocri precedenti di servizio» e, tuttavia, dalla documentazione caratteristica emergerebbero giudizi lusinghieri i quali sarebbero, pertanto, tutt'altro che mediocri e, conseguentemente, la motivazione finale sarebbe affetta da evidente illogicità;
- in diciotto anni di servizio, il ricorrente è incorso in un unico episodio, i cui profili, ancorché segnati dal giudicato penale, avrebbero dovuto formare oggetto di un giudizio prognostico ben differente da quello sostanziatosi nella determinazione assunta;
- l'amministrazione, contraddittoriamente, da un lato, riconosce rilievo ad una specifica situazione contingente, ossia il professato timore dell'istigatore per la propria vita dopo avere subito in precedenza un attentato con conseguente immediata confessione da parte del ricorrente, rappresentata anche nella memoria difensiva depositata in sede disciplinare e, tuttavia, dall'altro lato, non ne trae alcuna conseguenza sul piano motivazionale in termini positivi o negativi, in quanto del tutto apoditticamente, senza cioè spiegare per quale ragione tali elementi non avrebbero potuto essere presi in considerazione in termini di maggior favore per l'incolpato, si perviene alla conclusione che *«i motivi adottati dall'inquisito non sono infatti idonei ad esimerlo dalle proprie responsabilità derivanti dalla condotta tenuta, né tali da giustificare l'adesione al pactum sceleris»*;
- il provvedimento si fonda su di un unico episodio che, in disparte i fatti accertati, costituisce una ipotesi isolata nel bagaglio professionale del ricorrente e, tuttavia, non si potrebbe ritenere adeguatamente motivata la lesione al prestigio del corpo

fondata esclusivamente su di un fatto isolato e, soprattutto, ampiamente giustificato nel suo divenire.

2 - Violazione degli artt. 1387 e 1389 codice ordinamento militare di cui al d.lgs. 15.3.2010 n. 66 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità.

Benché il Comandante interregionale abbia ritenuto pienamente condivisibile il giudizio di non meritevolezza alla conservazione del grado e ancorché rientri nella potestà discrezionale del Comandante fare applicazione della lettera a) della norma richiamata in epigrafe di cui all'articolo 1389, lo stesso non ha minimamente valutato né tantomeno motivato, le ragioni che lo hanno indotto ad astenersi - per ragioni umanitarie, atteso che trattasi di nucleo monoreddito composto da cinque persone - a discostarsi dal giudizio della Commissione; e, inoltre, facendosi riferimento all'ipotesi disciplinata sub lettera b), il Comandante si è astenuto dal procedere alla convocazione della diversa Commissione di disciplina di cui all'art. 1397 richiamato, determinandosi, inesorabilmente, nell'irrogazione definitiva e incontestabile della gravissima sanzione disciplinare.

L'amministrazione si è costituita in giudizio in data 22.11.2012 ed ha depositato memoria difensiva, con allegata documentazione, in data 29.11.2012, con la quale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

In particolare, dopo avere ricostruito in punto di fatto l'intera vicenda con specifico riferimento al procedimento penale che ha interessato il ricorrente, ha dedotto che:

- le giustificazioni fornite dal ricorrente sia durante l'inchiesta che in sede di adunanza della Commissione, alla luce della veridicità degli accadimenti ascrittigli, per come emergenti dagli atti del procedimento penale, non consentivano un ridimensionamento degli addebiti, atteso che, da un lato, il progetto criminoso era

premeditato e, dall'altro, la confessione non è derivata da un ravvedimento spontaneo del ricorrente;

- la larga discrezionalità di cui gode l'amministrazione nella materia è stata esercitata nella fattispecie in modo conforme ai parametri di legge della logicità e della non contraddittorietà;

- i buoni precedenti comportamentali del pubblico dipendente non costituirebbero comunque ostacolo all'irrogazione di una sanzione disciplinare ancorché di carattere radicale e, comunque, il ricorrente non ha eccellenti precedenti di carriera militare;

- in fase di istruttoria sono state rispettate tutte le norme procedurali inerenti alla specifica materia;

- la motivazione è stata adeguatamente svolta con riferimento ai presupposti in fatto ed in diritto.

Alla pubblica udienza del 18.6.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

DIRITTO

Con il provvedimento impugnato l'amministrazione ha, dapprima, ricostruito la vicenda che interessa dando atto che:

“dal punto di vista amministrativo/cautelare sono stati adottati i seguenti provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio:

- a titolo obbligatorio, a decorrere dal 05.12.2009 (determinazione n. 43083/10 in data 28.01.2010

adottata dal Comandante del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma), in vigenza della misura cautelare della custodia in carcere, fino al 09.06.2010 (determinazione n. 555231/10 in data 17.11.2010, adottata dal Comandante del prefato Nucleo Polizia Tributaria) e da tale data, seguito della concessione degli arresti domiciliari, sino al 06.02.2012

(determinazione n. 188929/12 in data 16.04.2012, adottata dal citato Comandante), data di riammissione in libertà del militare per fine pena;

- a titolo discrezionale, a decorrere dal 06.09.2010 (determinazione n. 427620/10 in data 06.09.2010, adottata dal Comandante Interregionale pro tempore dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza);

- il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, in data 04.12.2009, ha spiccato Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, per le prefate ipotesi delittuose, eseguita il successivo 05.12.2009; misura detentiva sostituita, a fare data dal 09.06.2010, con la concessione degli arresti domiciliari (a cui si poneva definitivamente termine in data 06.02.2012, per espiazione della pena);

- in data 06.10.2010 il Tribunale di Roma - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari ha pronunciato sentenza, a seguito di "rito abbreviato", ritenendo configurati i reati a lui ascritti (reputati assorbiti i delitti di cui agli artt. 110 del c.p., 10 e 14 della L. n. 497/1974 ed agli artt. 110 del c.p., 23, comma 3, della legge 110/1975, rispettivamente, in quelli previsti dagli artt. 110 del c.p., 12 e 14 della L. 497/1974 e dagli artt.110 del c.p., 23, comma 3, della legge 110/1975), condannandolo, tra l'altro, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

- la Corte di Appello di Roma - Sezione 3 Penale, in data 20.06.2011, ha emesso sentenza di condanna (divenuta irrevocabile in data 15.10.2011), rideterminando la pena (avendo escluso l'aggravante per delitto di cui all'art. 368 cpv del c.p.) in anni 2 e mesi 8 di reclusione nonché euro 1400 di multa’.

Ha, quindi, motivato l'adozione del provvedimento di rimozione nei seguenti testuali termini:

“dalla disamina degli atti giudiziari, legittimamente acquisiti nel corso dell'inchiesta, è emerso che l'inquisito, nella sua qualità di Appuntato della Guardia di Finanza, in forza al Nucleo Polizia Tributaria di Roma ed in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, in data 23.11.2009, in concorso con altro soggetto (non appartenente

al Corpo) ha simulato a carico di una terza persona (anch'essa estranea all'Amministrazione), che ben sapevano innocente, tracce dei delitti di illegale detenzione di arma da sparo clandestina e di ricettazione della medesima. In particolare, il correo dapprima falsamente informava il LEMBO Gennaro ed un Ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso l'Aeroporto di Ciampino (quest'ultimo inconsapevolmente interessato dalla vicenda) che la cennata terza persona deteneva illegalmente, presso il proprio ufficio all'interno degli Studi di Cinecittà Roma, armi e droga, ma successivamente consegnava al LEMBO una pistola con matricola abrasa, completa di munizioni, chiedendogli di collocarla all'interno del predetto ufficio; raggiro in tal guisa realizzato proprio ad opera del graduato. Il successivo 24.11.2009, militari della Guardia di Finanza dell'Aeroporto di Ciampino, avuta notizia che presso il predetto ufficio potessero essere occultate armi ignari, ovviamente, del piano artatamente ordito - vi operavano specifico intervento, rinvenendo quanto occultato dal LEMBO e sottoponendolo a sequestro;

- la complessa vicenda, contestatagli disciplinarmente, è stata nella sua materialità ed interezza accertata in sede penale, i cui principali atti processuali, afferenti la sua specifica posizione, costituiscono parte integrante del carteggio istruttorio;

- la responsabilità dell'inquisito nei fatti contestatigli, compiuti con scienza e coscienza, già provata dalle risultanze dell'attività investigativa, è stata conclamata dalla celebrazione dei due gradi di giudizi definitivi, entrambi, con le condanne sopra indicate, L'Autorità Giudiziaria è infatti pervenuta ad una compiuta ricostruzione dell'episodio ed all'individuazione del graduato quale responsabile; a tale statuizione irrevocabile - a carico del militare de quo - l'Amministrazione resta vincolata in forza dell'art. 653 c.p.p., tanto all'accertamento dei fatti quanto della sua colpevolezza, dovendosi limitarsi a recepire le risultanze, a saggiare la gravità del suo comportamento per le precipue finalità disciplinari;

- la condotta del LEMBO Gennaro, consistita, come premesso, nell'aver collocato nell'ufficio di un "regista impresario", su richiesta ed indicazione del suo correo, operante anch'egli nel "mondo cinematografico una pistola con matricola abrasa completa di munizioni, dallo stesso fornitagli, è stata incontrovertibilmente accertata da numerosi atti di indagine. Determinanti, in tal senso,

sono stati i filmati i video che la persona, ingiustamente incolpata, ha fornito agli operatori di p.g. all'atto della perquisizione del 24.11.2009 e nei quali lo stesso LEMBO, in sede di successive dichiarazioni/interrogatori resi all'A.G. inquirente - "verbale di assunzione di informazioni", in data 25.11.2009. "verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini", datato 26.11.2009; "verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini", in data 29.03.2010 - si è riconosciuto nella persona che con cappuccio in testa ed indossando i guanti si introduce nel predetto ufficio, rendendo, quindi, ampia ed univoca confessione del suo operato. In tali frangenti, circa le motivazioni del suo agire, egli dichiara che il mandante ispiratore di tal "complotto", nel confidargli di temere per la propria incolumità, essendo stato in passato oggetto di un tentato omicidio e ritenendo il suo "collega cinematografico" quale possibile mandante del grave gesto, gli aveva prospettato la possibilità di far girare un film a sua figlia. La vicenda trova quindi riscontro nelle numerose e convergenti risultanze processuali, quali, ad esempio, le dichiarazioni rese dal più volte citato "ideatore" nonché da altra persona presente ai fatti e sostanzialmente concordanti, il "verbale di perquisizione e sequestro" redatto dai militari della Guardia di Finanza di Ciampino in data 24.11.2009, le immagini videoregistrate dal sistema a circuito chiuso, le annotazioni di servizio e le dichiarazioni rese dai militari operanti la prefata perquisizione, elementi definiti dall'A.G. "significativi ed univocamente, convergenti da non consentire dubbio alcuno in ordine alla penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai fatti criminosi loro ascritti". Lo stesso Giudice definisce la personalità del LEMBO "spregiudicata fino allo spregio assoluto del ruolo ricoperto nelle forze dell'ordine", ponendo in risalto il "tradimento delle sue funzioni";

- le giustificazioni addotte dall'inquisito a propria discolpa, sia all'ufficiale inquirente che in sede di udienza di fronte alla Commissione di disciplina, inconferenti ed ultronee, non valgono certo a mitigare il quadro probatorio a suo carico. In esse, in sintesi, egli rimarca la circostanza di essere stato fuorviato dal professato timore del suo "istigatore" per la propria vita e di essersi reso conto del suo grave gesto solo successivamente, tanto da cercare di dissuadere il correo dal lasciare il paese e da presentarsi spontaneamente ai magistrati per rendere piena confessione.

I motivi addotti dall'inquisito non sono infatti idonei ad esimerlo dalle proprie responsabilità derivanti dalla condotta tenuta, né tali da giustificare l'adesione al pactum sceleris con il correo: risulta agli atti della sentenza di primo grado, infatti, che il progetto criminoso era premeditato e nemmeno può desumersi una immediata e spontanea resipiscenza rispetto al fatto illecito compiuto, tale da attenuarlo. La confessione, infatti, deriva non già dal ravvedimento del LEMBO, ma più propriamente dalla consapevolezza di essere riconosciuto dai filmati acquisiti dai militari operanti la perquisizione: soltanto dopo la visione delle immagini, infatti, l'inquisito ha deciso di presentarsi all'Autorità Giudiziaria per rendere dichiarazioni.

Più opportuno sarebbe stato per un appartenente al Corpo, peraltro da anni impiegato in attività di polizia giudiziaria presso la Procura capitolina, relazionare immediatamente l'accaduto all'A.G., avendo, peraltro egli avuto un congruo lasso di tempo per riflettere sull'illiceità di quanto richiestogli - stante il periodo intercorrente tra la richiesta di collocamento dell'arma nel predetto ufficio e l'effettivo posizionamento della stessa - operando, in tal maniera, nel rispetto dei propri doveri e delle specifiche funzioni. Non risulta, da ultimo, pertinente a questa valutazione, l'ulteriore circostanza riferita dall'inquisito in sede di giustificazioni, circa l'asserita conoscenza da parte del magistrato con il quale egli lavorava della sua presenza a Cinecittà, elemento che non cambia lo scenario né muta la condotta tenuta;

- egli, in definitiva, con le sue azioni disdicevoli:

- è venuto meno ai superiori doveri di fedeltà, lealtà e rettitudine che, assunti con il giuramento, debbono contraddistinguere l'operato degli appartenenti al Corpo più di ogni altro soggetto e che dovevano, quindi, costituire patrimonio primario ed indefettibile dell'interessato, anche alla luce della propria anzianità di servizio all'epoca dei fatti (circa 18 anni), dell'incarico ricoperto nonché del grado rivestito;

- ha recato grave nocumento al superiore interesse pubblico, non essendo ammissibile c14 un'Istituzione, con precipui compiti di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, annoveri tra le proprie fila un militare che, con volontà preordinata, abbia posto in essere una condotta

delittuosa verso la quale istituzionalmente il Corpo ha il compito di esercitare azione di contrasto e repressione;

- ha dimostrato una fortissima propensione alla violazione delle leggi, coniugata ad una certa callidità (basti pensare all'aver indossato cappuccio e guanti, al fine di travisarsi, in occasione dell'accesso illecito presso l'ufficio dell'impresario che si voleva ingiustamente accusare), tanto più sconcertante per un appartenente alle Forze dell'Ordine, cosicché lo stesso non offre più alcuna garanzia di affidabilità;

- ha compromesso le ineludibili esigenze di tutela dell'interesse della collettività alla probità dei pubblici ufficiali, quale condizione essenziale per il regolare e proficuo svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

- resosi responsabile di simili condotte ha manifestato, dunque, il possesso di scarsissime qualità morali e caratteriali ed ha indotto, con il suo modus operandi, i cittadini - che a vario titolo sono venuti a conoscenza dei fatti - a dubitare della credibilità, della professionalità e dell'integrità del Corpo;

- i suoi mediocri precedenti di servizio, desunti dalla documentazione caratteristica, non depongono in suo favore;

- la rilevata gravità della condotta tenuta, oggetto degli specifici addebiti amministrativi innanzi accertati, configura, pertanto ed in virtù delle considerazioni suesposte, un'assoluta incompatibilità di status confronti del militare, tale da imporre nei suoi confronti l'adozione della massima sanzione di stato, quale la perdita del grado per rimozione, ravvisandosi la palese e piena violazione del giuramento; ...”.

Da quanto esposto in precedenza emerge con evidenza come, da un lato, l'istruttoria posta in essere da parte dell'amministrazione sia stata completa ed esaustiva e, dall'altro, la motivazione addotta sia stata particolarmente articolata e sicuramente adeguata.

E, infatti, l'amministrazione ha preso le mosse proprio dal procedimento penale che ha interessato il ricorrente, dando atto non soltanto delle statuizioni di cui alle

sentenze penali con le quali si sono conclusi i relativi gradi di giudizio ma anche dell'attività istruttoria posta in essere in quelle sedi, dichiarando espressamente che i principali atti dei predetti processi penali sono stati acquisiti in sede di istruttoria amministrativa disciplinare al fine di essere vagliati e valutati e che costituiscono parte integrante della stessa; da quanto esposto consegue che l'amministrazione non si è limitata meramente a prendere atto dell'esistenza delle predette sentenze penali di condanna delle quali ha fatte proprie acriticamente le risultanze ma, al contrario, sulla base della predetta articolata e complessa documentazione ha svolto una propria autonoma istruttoria al riguardo. E le risultanze della predetta autonoma attività valutativa sono state puntualmente indicate nella parte motiva del provvedimento impugnato, in precedenza riportata nella sua interezza.

La valutazione della rilevanza del fatto penale di cui trattasi è stata, peraltro, altresì, effettuata anche alla luce dei precedenti di carriera del ricorrente, essendo stato evidenziato, sebbene soltanto in un veloce passaggio, nella parte finale del provvedimento, che i precedenti di servizio del ricorrente dovessero essere valutati secondo un parametro di mediocrità, avuto riguardo alla documentazione caratteristica acquisita in atti. La predetta circostanza conferma ancora di più l'approfondimento posto in essere da parte dell'amministrazione ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni di competenza, atteso che, comunque, deve ritenersi che la confermata sussistenza di un fatto eccezionalmente grave possa legittimare, di per sé sola, la radicale mancata valutazione dei precedenti di carriera dell'interessato da parte dell'amministrazione procedente.

Né può condividersi quanto rilevato in ricorso in ordine alla valenza assorbente o comunque estremamente rilevante ai fini che interessano del richiamo ai precedenti di carriera; e, infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato in via principale è evidente che si è, appunto, trattato esclusivamente di una valutazione ulteriore che si è venuta a sommare a quella di valenza centrale ed assorbente

concernente il fatto penalmente rilevante contestatogli; peraltro, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l'amministrazione ha dimostrato, nei propri scritti difensivi, la corrispondenza al vero di quanto rilevato sul punto in seno al provvedimento impugnato, alla luce dei precedenti di carriera per come attestati dalla documentazione caratteristica acquisita in istruttoria.

Per quanto attiene, poi, alla eccezionale gravità del fatto contestato al ricorrente non si ritiene che l'amministrazione abbia omesso di dare indicazioni al riguardo; e, infatti, dalla motivazione del provvedimento impugnato, per come testualmente riportata in precedenza, emerge con evidenza quali siano stati i fattori ritenuti rilevanti ai fini di una qualificazione in tal senso. E, alla luce della specifica condotta penale per come accertata nei suoi esatti contorni nella sede competente, non possono sussistere dubbi in ordine alla legittimità della qualificazione in tal senso della predetta condotta.

E, per consolidato orientamento nella materia, deve considerarsi che anche un solo fatto che sia tuttavia ritenuto estremamente ed eccezionalmente grave può legittimamente condurre all'irrogazione della sanzione disciplinare di massima rilevanza quale è la perdita del grado per rimozione. La estrema gravità del singolo fatto od episodio interessante il dipendente è, infatti, in grado di sostenere la legittimità dell'adozione della sanzione di cui trattasi, proprio in virtù della predetta particolare gravità che finisce per assumere valenza assorbente rispetto ad altre valutazioni, potendosi, al contrario, ritenere che, solo nel caso in cui il singolo fatto contestato sia caratterizzato da connotati di minore gravità, sia necessario un quadro di valutazione più ampio.

Per quanto attiene, poi, alla mancata considerazione delle giustificazioni addotte da parte del ricorrente, è agevole anche in questo caso rilevare, dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, come l'amministrazione si sia data carico di motivare in modo puntuale per quali ragioni le suddette giustificazioni non siano

state ritenute adeguate al fine di mitigare il quadro di responsabilità a carico del ricorrente. Le predette argomentazioni fanno riferimento alla circostanza che, da un lato, dal quadro istruttorio, è emersa la premeditazione della condotta posta in essere, la quale non consente di riconoscere rilevanza alla situazione psicologica soggettiva del ricorrente nel momento, anche in considerazione dell'interesse personale da parte dello stesso perseguito, per come riconosciuto spontaneamente, e, dall'altro, la confessione non appare delineata in concreto nei termini declinati dall'interessato, essendo comprovato in atti che la suddetta confessione sia stata resa non spontaneamente ma invece, a contrario, soltanto dopo che lo stesso aveva preso visione dei filmati che lo ritraevano nel momento in cui questi realizzava la condotta penale incriminata.

Le argomentazioni addotte da parte dell'amministrazione, le quali sono comprovate in atti dalla documentazione acquisita, appaiono, pertanto, scevre dalle censure articolate in ricorso. In particolare, quindi, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nel comportamento dell'amministrazione, la quale si è limitata a dare atto che la condotta del ricorrente era stata indotta dal timore per la propria vita rappresentatogli da parte dell'instigatore. Peraltro, correttamente, e in modo puntuale, l'amministrazione ha rappresentato come l'esistenza del detto timore lo avrebbe dovuto indurre a fronteggiare la situazione secondo i parametri ordinari dell'agire di un appartenente al corpo della Guardia di Finanza, e, pertanto, è comprovato in atti che la predetta circostanza di fatto è stata adeguatamente valutata in seno all'istruttoria da parte dell'amministrazione procedente in un modo che appare evidentemente consono ed appropriato.

Per quanto attiene, infine, alla dedotta violazione degli articoli 1387 e 1389 del codice dell'ordinamento militare, non può se non brevemente rilevarsi che, alla luce del tenore testuale delle norme invocate, non vi è spazio per le censure articolate con il secondo motivo di ricorso atteso che, trattasi, comunque,

dell'esercizio di un potere largamente discrezionale da parte dell'amministrazione che non risulta essere stato illogicamente esercitato nella fattispecie, proprio alla luce degli speciali connotati dell'intera vicenda in cui la condotta del ricorrente è stata caratterizzata da eccezionale gravità. E, infatti, la norma di cui all'articolo 1389 dispone che *“1. Il Ministro della difesa:*

a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;

b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell' articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.”.

Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014